



LS CUBE SRL
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ARTT. 6 E 7 D.LGS. 231/2001)

INDICE

PREMESSA – La Società

INTRODUZIONE – Il Decreto Legislativo n. 231/2001

- a. Le fonti normative
- b. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo
- c. Il Codice etico e di condotta e HCP Policy
- d. L’Organismo di Vigilanza

CAPITOLO I – Il Modello organizzativo di LS CUBE

- 1.1 Obiettivi perseguiti da LS CUBE con l’adozione del Modello organizzativo
- 1.2 Destinatari del Modello organizzativo
- 1.3 La predisposizione del Modello organizzativo
- 1.4 La struttura del Modello organizzativo
- 1.5 Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del Modello organizzativo
- 1.6 Il Codice deontologico di Farminindustria

CAPITOLO II - I Processi e le Attività sensibili di LS CUBE

- 2.1 I reati ipotizzabili nell’attività di LS CUBE
- 2.2 I reati a rischio irrilevante
- 2.3 Precisazioni su alcuni reati-presupposto

2.4 I processi e le attività sensibili

CAPITOLO III - Il Codice etico di LS CUBE e Regole di Interazione con HCP e HCO

3.1 Obiettivi del Codice Etico

3.2 Ambito di applicazione

3.3 I Principio su cui si fonda l'attività di Public Affairs

3.4 Gli Stakeholder

3.5 Regole di comportamento

3.6 Pubblica Amministrazione

3.7 Segnalazione delle violazioni

3.8 Modifiche e aggiornamenti

CAPITOLO IV – Regole di Interazione con gli Operatori Sanitari e le Organizzazioni Sanitarie e divulgazione della trasparenza

4.1 Scopo

4.2 Portata

4.3 Principi

CAPITOLO V - L'Organismo di vigilanza

5.1 I requisiti soggettivi dell'Organismo di vigilanza

5.2 Identificazione e supporto operativo

5.3 Funzioni e poteri

- 5.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- 5.5 La segnalazione di potenziali illeciti o violazioni del Modello organizzativo
- 5.6 Il reporting dell'Organismo di vigilanza verso gli Organi societari

CAPITOLO VI - Sistema di comunicazione e formazione del personale

- 6.1 Formazione del personale e diffusione del Modello organizzativo nel contesto aziendale
- 6.2 Informazione nei confronti di Consulenti esterni e Partner

CAPITOLO VII - Sistema disciplinare e sanzionatorio

- 7.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti
- 7.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti
- 7.3 Misure nei confronti degli amministratori
- 7.4 Misure nei confronti di Consulenti esterni e Partner

PREMESSA – La Società

Descrizione

LS CUBE S.r.l. Società Tra Avvocati (STA) (di seguito, “LS CUBE” o la “Società”) è una società tra avvocati i cui soci hanno oltre 20 anni di esperienza nel Life Sciences, con un focus, sul regolatorio, compliance, M&A, commercial, litigation, Digital & Privacy, market access e public affairs.

Il dipartimento di Public Affairs è composto da un team di professionisti con competenze in materia di monitoraggio legislativo, public affairs, public policy, organizzazione eventi.

LS CUBE **non è soggetta alla normativa di cui al Dlgs 231, piuttosto al Codice Deontologico dell'attività forense.** Tuttavia, al fine di assicurare ai propri clienti la gestione delle attività di consulenza nel settore del Public Affairs e Advocacy secondo criteri di legalità, trasparenza, correttezza professionale, LS CUBE ha deciso di adottare ed attuare un Modello 231, onde formalizzare all'interno della propria realtà aziendale una serie di precetti di carattere etico, ancor prima che giuridico, ed istituire un sistema di controllo teso ad impedire il compimento di condotte illecite, si fa precedere alla descrizione di tale modello una sintetica esposizione della disciplina del regime di responsabilità degli enti, cui il modello afferisce.

La mission

La mission della società è l'analisi e lo studio legislativo, regolatorio, di politica sanitaria, economico e di accesso nell'ambito del settore in favore di aziende, società scientifiche e associazioni pazienti operanti nei settori sanitario e farmaceutico, nonché attività di advocacy, public affairs e divulgazione istituzionale delle tematiche oggetto del suddetto studio e analisi.

Il sistema di corporate governance

Assemblea dei Soci

Avv. Rosanna Sovani

Avv. Paola La Licata

Avv. Paolo Ricci

Avv. Massimiliano Marinozzi

Consiglio di Amministrazione

Avv. Rosanna Sovani - Presidente

Avv. Paola La Licata

Avv. Paolo Ricci

Avv. Massimiliano Marinozzi

Collegio sindacale e Società di revisione

Non presenti

INTRODUZIONE – IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

a) Fonti normative

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali¹.

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano, nel solco dell’esperienza statunitense ed in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata “amministrativa” ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale² – a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Si tratta di una novità di estremo rilievo: sino all’entrata in vigore del Decreto, l’interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati reati, salvo che per l’eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l’obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.)³. L’introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità “amministrativa”, invece, consente di colpire direttamente il

¹ La legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell’Unione Europea, tra i quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

² La natura del nuovo tipo di responsabilità introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 231/2001 è stata oggetto di ampio dibattito: il carattere afflittivo delle sanzioni irrogabili a carico dell’ente, il fatto che tale responsabilità discende dalla commissione di un reato e viene accertata nell’ambito di un processo penale a carico dell’autore materiale del reato, rafforzano l’opinione di chi sostiene che si tratti di una responsabilità “semipenale” ovvero “*di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia*” (Relazione illustrativa).

³ Art. 196 c.p.: “Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente. *Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvente, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136”.*

Art. 197 c.p.: “Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. *Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136”.*

patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “impersonano” l’ente o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo.

Le fattispecie di reato suscettibili – in base al Decreto – di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, ed in particolare:

- **Reati commessi nei rapporti con pubbliche amministrazioni:** i Reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione aggravata (art. 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (c.d. concussione per induzione) (art. 319-quater c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto. Nel caso in cui il fatto di reato offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea rilevano altresì le fattispecie di indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898), nonché il peculato (art. 314 comma 1 c.p.), l’indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) ed il peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)⁴;
- **Delitti informatici⁵ e trattamento illecito di dati:** i Reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.), estorsione aggravata (art.

⁴ Fattispecie di reato introdotte dal D.Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale”.

⁵ Articoli modificati dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

629, co. 3, c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.) di cui art. 24-*bis* del Decreto⁶. Ai sensi della predetta disposizione rilevano anche i delitti di cui all'art. 1 comma 11 del Decreto-Legge del 21 settembre 2019, n. 105 in materia di c.d. "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica";

- **Reati di criminalità organizzata:** i Reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) di cui all'art. 24-*ter* del Decreto, nonché associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- **Reati c.d. di "falso nummario", quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:** i Reati previsti dagli artt. 453 – 454 – 455 – 457 – 459 – 460 – 461 - 464 e 473 - 474 c.p., di cui all'art. 25-*bis* del Decreto⁷;
- **Reati contro l'industria e il commercio:** i Reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.) di cui all'art. 25-*bis. I* del Decreto⁸;
- **Reati c.d. "societari":** i Reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 e, in caso di lieve entità, 2621-*bis* c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), nonché false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121, nelle disposizioni di nuova formulazione, di cui all'art. 25-*ter* del Decreto⁹;
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:** i Reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25-*quater* del Decreto¹⁰;
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:** il Reato previsto dall'art. 583-*bis* c.p.) di cui all'art. 25 *quater I*, del Decreto;

⁶ Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7.

⁸ Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09.

⁹ Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lgs. n. 61/2002.

¹⁰ Articolo aggiunto dall'art. 3, legge 14 gennaio 2003, n. 7.

- **Reati contro la personalità individuale:** i Reati previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale e precisamente di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater*), pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-*quinqies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.); alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) (art. 603-*bis* c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.), di cui all'art. 25-*quinqies* del Decreto¹¹.
- **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:** i Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.) e di manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.) di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto;
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime:** i Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, e più precisamente l'omicidio colposo (art. 589 c.p.), le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) di cui all'art. 25-*septies* del Decreto¹²;
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:** i Reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), autoriciclaggio (art. 648-*ter. 1*), di cui all'art. 25-*octies* del Decreto¹³;
- **Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori:** i Reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.), frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), nonché ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale e che abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 25-*octies. 1* del Decreto. La Legge 9 ottobre 2023, n. 137 ha introdotto, tra i delitti in questione, anche il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);
- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore:** i Reati di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a)-*bis*); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE – predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 5, legge 11 agosto 2003, n. 228.

¹² Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art.9.

¹³ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, comma 3, e modificato dalla L. n. 186/2014.

del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. 633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941), cui di art. 25-*novies* del Decreto¹⁴;

- **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:** il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), di cui all'art. 25-*decies* del Decreto¹⁵;
- **Reati ambientali:** i Reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); disastro ambientale (452-*quater* c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (452-*quinquies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-*sexies* c.p.); delitti associativi aggravati dallo scopo di commettere taluno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, c.p. (452-*octies* c.p.); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); inquinamento idrico (art. 137 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); omessa bonifica di siti precedentemente contaminati (art. 257 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi; trasporto di rifiuti in mancanza della scheda del Registro relativo alla tracciabilità dei rifiuti (artt. 258 e 260-*bis* del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento atmosferico (art. 279 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nonché i reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi, i reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, i reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi, di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto¹⁶;
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:** i Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis* del D. Lgs. 286/1998); procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.lgs. 286/1998), di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto;

¹⁴ Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

¹⁵ Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

¹⁶ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011. La L. 22 maggio 2015, n. 68 ha successivamente disposto l'introduzione nell'art. 25-*undecies* del Decreto di nuove fattispecie di reati ambientali quali in particolare: l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) ed il disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), commessi anche per colpa (art. 452-*quinquies* c.p.), il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) ed i reati ambientali aggravati (art. 452-*octies* c.p.) ove commessi tramite una associazione a delinquere, anche di stampo mafioso, finalizzata proprio alla commissione di detti illeciti.

- **Reati di razzismo e xenofobia:** il Reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.), di cui all'art. 25-*terdecies* del Decreto;
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:** i Reati di frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401) e di esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n.401), di cui all'art. 25-*quaterdecies* del Decreto;
- **Reati tributari:** i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2-*bis* del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2-*bis* del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)¹⁷; rilevano altresì, nel caso in cui siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro, i reati di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)¹⁸, di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto;
- **Reati di contrabbando:** i Reati di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*bis*, D.P.R. n. 43/1973); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*quater* D.P.R. n. 43/1973); altri casi di contrabbando (art.292, D.P.R. n. 43/1973), qualora siano commessi con la finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro, di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto¹⁹;
- **Reati contro il patrimonio culturale:** i Reati di furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*octies* c.p.); danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici art. 518-*novies* c.p.); danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*decies* c.p.); uscita o

¹⁷ Introdotti nell'elenco dei reati presupposto di cui al Decreto dal Decreto-legge 124/2019 convertito con modificazioni con la legge 157/2019.

¹⁸ Introdotti nell'elenco dei reati presupposto di cui al Decreto dal D.Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e successivamente modificati dal D.Lgs. del 4 ottobre 2022, n. 156 di modifica e integrazione del D.Lgs. 75/2020.

¹⁹ Articolo introdotto dal D.Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-*duodecies* c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.), di cui all'art. 25-*septesdecies* del Decreto²⁰;

- **Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:** i Reati di illecita detenzione di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.), di cui all'art. 25-*duodevicies* del Decreto²¹;

Reati transnazionali: i Reati transazionali che rilevano ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 della L. del 16 marzo 2006, n. 146.

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231 prevede, in relazione al compimento dei reati sopra elencati, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- **sanzione pecuniaria**, che può arrivare fino a circa 1,5 milioni di euro;
- **sanzioni interdittive**, che possono essere avere una durata fino a due anni (**con la significativa eccezione dei delitti di corruzione:** v. oltre nel testo);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Di regola, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. L'art 25 D.Lgs. 231 prevede una

²⁰ Articolo introdotto dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 22.

²¹ Articolo introdotto dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 22.

significativa eccezione, **con riguardo ad alcuni delitti di corruzione**, per i quali viene disposto un rilevante aumento della durata delle sanzioni interdittive:

- se il reato è commesso dal soggetto apicale, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 4 e 7 anni;
- se il reato è commesso dal soggetto “sottoposto”, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 2 e 4 anni.

Infine, va ricordato che la violazione delle interdittive costituisce a sua volta reato presupposto della responsabilità dell’ente: quest’ultimo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto; se il profitto derivante dal reato è rilevante, si applicano pure le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

b) Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il D.Lgs. 231 stabilisce che l’ente non risponde del reato commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio, nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione, gestione e controllo**, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Lo stesso decreto prevede, inoltre, l’istituzione di un **organo di controllo interno all’ente** (d’ora in avanti “Organismo di vigilanza” o “OdV”) con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231 (c.d. **attività sensibili**);
- prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell’Organismo di vigilanza;
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello organizzativo deve altresì disciplinare il c.d. whistleblowing, prevedendo:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello stesso, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

c) Il Codice Etico e di condotta e HCP Policy

LS CUBE intende operare secondo principi etici diretti a improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto delle leggi vigenti.

La Società ha optato per l'inserimento di principi etici e di condotta nel testo del Modello organizzativo, incluse le regole di interazione con HCP e HCO.

Le violazioni delle disposizioni del Modello, ivi comprese quelle del Codice etico, regole di interazione con HCP e HCO, sono sanzionabili sotto il profilo disciplinare o contrattuale, a seconda della qualifica del destinatario

Il Codice etico è utile a promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrità e dei valori etici da parte di tutto il personale, nonché per prevenire "condotte devianti" (reati) di cui l'ente può essere chiamato a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231.

d) L'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231 individua un ulteriore requisito affinché l'ente collettivo possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo** e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, curandone l'aggiornamento.

Le funzioni che l'Organismo di Vigilanza deve svolgere possono essere così schematizzate:

- **valutare con continuità l'adeguatezza del Modello**, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a mitigare i rischi di realizzazione di reati;
- **vigilare con continuità sull'effettiva ed efficace attuazione del Modello**, che consiste nel verificare la corrispondenza tra i comportamenti concreti degli esponenti aziendali e le regole codificate nel Modello istituito.

CAPITOLO I – IL MODELLO ORGANIZZATIVO di LS CUBE

1.1 Obiettivi perseguiti da LS CUBE con l'adozione del Modello organizzativo

LS CUBE – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria reputazione commerciale, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti – pur non essendo soggetta come si è detto alla normativa di cui al D.Lgs 231 ma al Codice Deontologico dell'attività forense ha ritenuto opportuno procedere all'adozione e impegnarsi all'attuazione del Modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231.

L'adozione di tale Modello – comunque non obbligatoria *ex lege* – contribuisce a rafforzare la *Corporate Governance* della Società e, al contempo, rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e rispettosi di apposite regole, idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si propone le seguenti **ulteriori finalità**:

- sviluppare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di LS CUBE (Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner) nei processi e nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter determinare, in caso di commissione di taluni illeciti penali, conseguenze sanzionatorie non solo a proprio carico, ma anche nei confronti della Società;
- censurare ogni comportamento illecito - anche attraverso la previsione di sanzioni disciplinari o contrattuali - in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui LS CUBE si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale.

1.2 Destinatari del Modello organizzativo

Il presente Modello ha come destinatari – vale a dire come soggetti vincolati alla sua osservanza - i **dipendenti della Società** (ovvero tutto il personale di LS CUBE impiegato con contratto di lavoro dipendente, con contratto di lavoro interinale o con contratti di collaborazione, tra cui i contratti a progetto), i **componenti degli Organi sociali** e, in virtù di apposite clausole contrattuali, i **Partner commerciali** (fornitori, distributori, concessionari, appaltatori, subappaltatori, partner d'affari, ecc.) ed i **Consulenti esterni** (lavoratori non subordinati, revisori, intermediari, agenti, ecc.).

1.3 La predisposizione del Modello organizzativo

Si descrivono qui di seguito brevemente le attività in cui si è articolato il lavoro che ha portato alla predisposizione del presente Modello.

- Identificazione delle Aree Sensibili

Obiettivo di questa fase è stata l'**analisi del contesto aziendale**, al fine di identificare in quale area/settore di attività potessero - in astratto – essere commessi i reati.

L'identificazione delle Aree Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale ed una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale, mirate alla mappatura dei processi aziendali ed all'individuazione, nell'ambito di questi, delle attività a rischio.

Per tali attività si è provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (in particolare: verificabilità, documentabilità o “tracciabilità” delle operazioni e dei controlli, segregazione delle funzioni). Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che potrebbero, comunque, risultare strumentali alla commissione di reati.

In particolare, sono **attività strumentali** quelle nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile la commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente sensibili in relazione alle fattispecie di reato-presupposto.

- Effettuazione della gap analysis

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente, del confronto con la *best practice* di riferimento e con le indicazioni della giurisprudenza penale, la Società ha individuato una serie di aree di miglioramento, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere per migliorare il sistema di controllo interno nell'ottica della *compliance* con il D.Lgs 231.

- Predisposizione del Modello organizzativo

In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte la Società ha provveduto alla predisposizione del presente Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

Nella redazione del Modello si sono seguite, come detto, le **Linee-guida ex art 6 D.Lgs. 231/2001** di Confindustria e, per quanto riguarda la gestione del rischio di corruzione, il **Documento per l'individuazione di linee-guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nel settore farmaceutico**, emanato da Farindustria.

1.4 La struttura del Modello

Il Modello organizzativo di LS CUBE è così strutturato, oltre al presente Capitolo introduttivo:

- CAPITOLO I – Il Modello organizzativo di LS CUBE
- CAPITOLO II - I Processi e le Attività sensibili di LS CUBE
- CAPITOLO III - Il Codice etico di LS CUBE e Regole di Interazione con HCP e HCO
- CAPITOLO IV – Regole di Interazione con gli Operatori Sanitari e le Organizzazioni Sanitarie e divulgazione della trasparenza
- CAPITOLO V - L'Organismo di vigilanza
- CAPITOLO VI - Sistema di comunicazione e formazione del personale
- CAPITOLO VII- Sistema disciplinare e sanzionatorio

1.5 Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del Modello organizzativo

Il presente Modello è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 del Decreto) e viene pertanto approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione (CdA).

Il CdA, nella medesima delibera, si impegna ad osservare le disposizioni del Modello e del Codice etico e di condotta.

Lo stesso CdA ha il potere di apportare modifiche o integrazioni al Modello, previa opportuna condivisione con l’Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza potrà suggerire apposite modifiche o integrazioni per mezzo di comunicazione formale indirizzata ai membri dell’Organo amministrativo.

Il General Manager può apportare al testo modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale, sentito l’OdV.

E’ rimessa alla responsabilità di tutti i dipendenti l’applicazione del Modello in relazione alle attività sensibili dalle stesse in concreto poste in essere.

A tal fine è attribuito all’OdV il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di controllo sull’applicazione del Modello nell’ambito di tutte le funzioni aziendali, per assicurare al Modello stesso una efficace attuazione.

1.6 Il Codice deontologico Farindustria

LS CUBE benché non sia associata a Farindustria si impegna a rispettare nella sostanza le disposizioni del **Codice deontologico di Farindustria**.

Il Codice sancisce l’impegno delle aziende farmaceutiche al rispetto delle specifiche leggi vigenti e ad operare secondo trasparenti norme comportamentali che regolamentano le diverse fattispecie in cui si articola l’attività aziendale (*informazione scientifica; manifestazioni congressuali; rapporti dell’industria con il mondo scientifico e sanitario e con le associazioni dei pazienti; trasparenza dei trasferimenti di valore tra le industrie farmaceutiche, gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie*)

CAPITOLO II – LE ATTIVITA' SENSIBILI di LS CUBE

2.1 I reati ipotizzabili nell'attività di LS CUBE

L'analisi delle fattispecie di reato-presupposto, della natura societaria dell'azienda, dell'attività tipica di un'azienda farmaceutica in generale e dell'attività caratteristica di LS CUBE in particolare, consente di ritenere astrattamente ipotizzabili alcune fattispecie di reato.

Innanzitutto, le fattispecie di **reati contro la Pubblica Amministrazione**:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art 319-ter c.p.)²²
- Istigazione alla corruzione (art 322 c.p.)
- Corruzione di pubblici funzionari stranieri (art 322-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-quater c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art 346-bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)
- Truffa in danno di Stato o ente pubblico (art 640-bis c.p.)

In secondo luogo, taluni **reati c.d. societari**:

²² A questa fattispecie si può aggiungere il reato di “Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria” (art 377-bis c.p.).

- False comunicazioni sociali (art 2621 c.c.)
- Corruzione tra privati (art 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art 2635-*bis* c.c.)

Inoltre, le seguenti fattispecie di **reato informatico**:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art 615-*ter* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art 635-*ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art 635-*quater* c.p.)
- Violazioni del diritto d'autore (Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore: art 171 l. 633/1941)

Ancora, le seguenti **fattispecie di riciclaggio e contigue previste nel codice penale**:

- Riciclaggio, reimpiego di utilità illecite e autoriciclaggio (artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p.)

Possono essere aggiunte alcune **fattispecie di reato punibili a titolo di colpa**:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art 589 c.p.)
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art 590 c.p.)

Infine, devono aggiungersi **taluni reati tributari**:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2, d.lgs. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art 3, d.lgs. 74/2000)
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art 8, d.lgs. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)

Facendo riferimento alle aree di attività illustrate al paragrafo c. delle Premesse che precede per un'elencazione chiara e coerente, si indicano qui di seguito le attività che sono risultate sensibili al rischio del compimento di reati di cui al D.Lgs. 231:

- a) nell'ambito dell'attività denominata MEDIA,
 - instaurazione e gestione di rapporti di comunicazione con i giornalisti e talvolta con i direttori di giornali e riviste del settore medico e farmaceutico e con addetti stampa;
 - instaurazione e gestione di rapporti di comunicazione e di condivisione di informazioni con professionisti del settore medico e farmaceutico;
 - instaurazione e gestione di rapporti di collaborazione con i cosiddetti opinion leader, anche in funzione dell'elaborazione di articoli pubbliredazionali;
- b) nell'ambito dell'attività denominata ANALISI DEI SOCIAL NETWORK,
 - monitoraggio e raccolta di dati e informazioni pubbliche da social network, blog e siti web;
- c) nell'ambito dell'attività denominata RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI e SOCIETA' SCIENTIFICHE,
 - raccolta di dati e informazioni attraverso la collaborazione con le associazioni dei pazienti e società scientifiche;
- d) nell'ambito dell'attività denominata PUBLIC AFFAIRS,
 - diffusione di informazioni su tematiche sanitarie verso le figure istituzionali;

- proposizione di soluzioni di carattere legislativo e/o regolamentare.

2.2 I reati a rischio irrilevante

Sono stati valutati ma ritenuti ragionevolmente **irrilevanti** – sempre in relazione alla descrizione legale delle fattispecie e al tipo di attività di LS CUBE - i rischi di commissione dei seguenti reati:

- delitti connessi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abusi di mercato;
- razzismo e xenofobia;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Va comunque ribadito che l'obbligo di rispettare le Leggi applicabili, sancito nel Codice etico della Società, comporta il divieto di commissione o tentata commissione dei reati in questione.

2.3. Precisazioni su alcuni reati-presupposto

Criminalità organizzata

Tra i **delitti di criminalità organizzata** (art 24-ter), è stato preso in considerazione il delitto di “associazione per delinquere”, anche nella connotazione della transnazionalità (Legge 146/2006), astrattamente ipotizzabile in relazione ai reati espressamente considerati nella mappatura (tranne quelli contravvenzionali e quelli colposi, che non possono, per definizione, costituire lo scopo di un'associazione criminosa).

L'individuazione del rischio di associazione per delinquere passa attraverso la qualificazione di tale reato quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto individuati dalla società.

In altri termini, laddove è ipotizzabile la realizzazione monosoggettiva dei reati oggetto di mappatura, è in teoria possibile la commissione degli stessi da parte di più persone (almeno tre) stabilmente associate.

Indebita induzione a dare denaro o utilità

In secondo luogo, un'osservazione sulla fattispecie di “**Indebita induzione a dare denaro o utilità**” (art 319-*quater* c.p.), che punisce il pubblico funzionario che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e, altresì, il soggetto indotto a dare o promettere denaro o altra utilità.

E' ipotizzabile che esponenti di LS CUBE possano essere indotti, in seguito ad abuso della qualità da parte di un pubblico ufficiale, a dare denaro o altra utilità per evitare un atto d'ufficio dello stesso (si pensi ai rapporti con Autorità di controllo).

Tuttavia, come è evidente, quest'ultima ipotesi è contigua alla corruzione: la condotta del soggetto privato consiste nella dazione o promessa di utilità ad un pubblico funzionario.

Nella corruzione tale condotta si fonda su un vero e proprio accordo paritario con il pubblico funzionario; nell'induzione, invece, deriva da un abuso – ancorché non integrante una vera e propria concussione – da parte del pubblico funzionario.

Il rischio di corruzione è gestito con specifici presidi dal presente Modello.

Autoriciclaggio

Per quanto riguarda la **fattispecie di autoriciclaggio**, va rilevato che il suo inserimento nel novero dei reati presupposto potrebbe rendere necessaria l'analisi e, soprattutto, la prevenzione di tutti i possibili “reati-fonte” dell'autoriciclaggio stesso.

Confindustria, nella circolare n. 19867/2015, ha espresso le sue perplessità sulla questione, ritenendo che possono essere considerati “reati-fonte” dell’autoriciclaggio solo quelli già previsti nel catalogo di cui al D.Lgs. 231, in quanto altrimenti si finirebbe per alimentare tale catalogo in modo indefinito, tramite il rinvio a una serie di fattispecie non espressamente indicate nello stesso Decreto.

LS CUBE ritiene che occorra comunque porre l’attenzione sul controllo e la tracciabilità della movimentazione dei flussi finanziari – peraltro oggetto di espressa previsione dell’art 6 d.lgs. 231 - e di altri beni ed utilità che arrivano all’organizzazione, dovendo la stessa essere in grado di accertare ragionevolmente la lecita o illecita provenienza dei beni che possono essere investiti nell’ambito della sua attività, al fine di evitare di essere sanzionata ai sensi del citato art. 25-*octies*.

Per i reati-fonte già inseriti tra i reati presupposto della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231, il Modello Organizzativo già prevede presidi di controllo *ad hoc* e quindi non necessita di uno specifico aggiornamento.

Pertanto, tutte le operazioni “tracciabili”, per le quali è quindi possibile effettuare la ricostruzione a posteriori dei flussi di incasso imputabili a ogni soggetto economico o giuridico nonché dei punti di partenza e di arrivo non assumono rilevanza penale.

Questa scelta appare rispettosa del principio di tassatività dei reati-presupposto ed evita che l’ente debba impegnarsi in una prevenzione – non ragionevole - di qualsivoglia reato doloso suscettibile di generare provento riciclabile.

Altre misure rilevanti

Oltre alle misure di carattere generale appena delineate, il presente Modello adotta anche una serie di precauzioni e regole atte a prevenire nello specifico la commissione dei reati che, in considerazione delle attività sensibili più sopra individuate, sono giudicati ad alto rischio di commissione.

Tali particolari misure vengono esaminate qui di seguito, in modo specifico per ogni categoria o fattispecie di reato considerata rilevante.

a. **Misure per la prevenzione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione** e in particolare: corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di

un pubblico servizio, truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee, frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico.

Con riferimento a tali fattispecie di reato, è fatto specifico divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro e offrire omaggi o doni a funzionari pubblici e soggetti che ricoprono una carica istituzionale;
- offrire ai medesimi qualsivoglia vantaggio atto ad influenzarne l'indipendenza di giudizio o comunque ad ottenere un beneficio di qualsiasi tipo per LS CUBE od un suo cliente;
- fornire ai medesimi informazioni, dati, resoconti o rappresentazioni inveritiere o ingannevoli, tali da indurre in un errore di giudizio;
- offrire vantaggi ai cosiddetti *opinion leader* atti ad influenzarne l'indipendenza di giudizio o comunque ad ottenere, per LS CUBE od un suo cliente, un beneficio che non trovi giustificazione nel rapporto contrattuale o nell'incarico assegnato.

E' inoltre imposto che:

- i processi di selezione e gestione del personale e dei collaboratori siano precisi e rigorosi, anche nella definizione dei criteri di valutazione, e prevedano sistemi di rilevazione di eventuali posizioni di conflitto d'interesse con la società, o legami di parentela entro il terzo grado con pubblici funzionari con i quali la società abbia intrattenuto un diretto rapporto negli ultimi cinque anni;
- l'individuazione di dipendenti e/o collaboratori autorizzati a intrattenere rapporti con funzionari, figure istituzionali e opinion leader avvenga sulla base di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, ed i relativi poteri siano definiti in modo preciso ed inequivocabile;
- nei rapporti con gli enti pubblici facenti parte del sistema di previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti, si ponga particolare attenzione nell'individuazione del soggetto (o dei soggetti) preposti a gestire e trasmettere la documentazione rilevante, nonché nella definizione di precise regole di archiviazione della stessa;
- siano posti in essere specifici flussi di informazioni tra i soggetti che intrattengono rapporti con enti della Pubblica Amministrazione, figure istituzionali o opinion leader, il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza;

- la società non acquisterà beni o servizi da altre società direttamente riferibili ai pubblici funzionari (o a parenti e/o affinidi questi ultimi) con cui sono stati intrattenuti rapporti diretti negli ultimi cinque anni.

b. Misure per la prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, e in particolare: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

LS CUBE è tenuta a formare e informare i propri Dipendenti e Collaboratori circa il corretto utilizzo dei sistemi e dei programmi informatici, circa i limiti all'accesso a programmi, dati e informazioni e alla divulgazione dei medesimi.

La società, ad ogni modo, deve adottare idonei sistemi di sicurezza, di controllo e di protezione, sia materiali, sia informatici (antivirus, software firewall), a garanzia dell'inviolabilità tanto delle risorse informatiche quanto dei locali e dei supporti fisici in cui le stesse sono collocate e installate.

Inoltre, deve limitare l'accesso alla rete informatica aziendale, attraverso un sistema di autenticazione basato sull'assegnazione di specifici ed individuali username e password, prevedendo, ove necessario per la sicurezza di dati particolarmente sensibili, diversi livelli di accesso.

Tutti i Dipendenti ed i Collaboratori, poi, sono obbligati:

- ad utilizzare in modo corretto, legittimo e trasparente i sistemi ed i programmi informatici aziendali (inclusa la posta elettronica);
- ad utilizzare i programmi di monitoraggio e raccolta di dati e informazioni sul web in modo lecito, per le sole finalità e nei soli ambiti per cui la società se ne è dotata;
- a non rendere pubblici o comunicare a terzi i dati e le informazioni raccolti nello svolgimento delle proprie funzioni, se non in quanto ciò sia specificamente richiesto dall'incarico assegnato e vi sia stata espressa autorizzazione da parte del cliente;
- a non diffondere informazioni contenute nei o relative ai sistemi informatici della società;
- a rispettare le procedure stabilite per l'utilizzo dei sistemi informatici della società, nonché l'assegnazione dei poteri e delle autorizzazioni ad essi afferenti;

- a custodire con la necessaria diligenza gli strumenti informatici loro affidati, nonché le proprie credenziali di autenticazione per l'accesso alla rete aziendale;
- a non utilizzare i sistemi e programmi informatici per alterare o distruggere documenti.

c. Misure per la prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio e in particolare: Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- bis c.p.).

LS CUBE conforma la propria condotta con le società concorrenti a principi di sana competizione commerciale.

In particolare, al fine di prevenire la commissione del delitto ex art. 513-bis c.p., di tutte le comunicazioni eventualmente indirizzate a società concorrenti deve essere assicurata la documentazione e la tracciabilità.

d. Misure per la prevenzione dei reati societari.

Con riferimento a tale categoria di illeciti, il presente Modello dispone che:

- ove si rilevi una esistente o sopravvenuta situazione di conflitto di interesse, questa deve essere immediatamente comunicata al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, per l'assunzione degli opportuni provvedimenti;
- devono essere individuate in modo preciso e formale le competenze, le responsabilità e i ruoli nella formazione della volontà sociale, nella esecuzione della stessa e nella successiva rendicontazione, anche con riferimento all'attività di contabilità e all'elaborazione del progetto di bilancio (a titolo esemplificativo, raccolta, trasmissione e ricezione dei dati contabili);
- è fatto espresso divieto a chiunque operi per conto di LS CUBE di diffondere informazioni inveritiere o ingannevoli sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- la gestione dei dati e della documentazione inerente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società deve avvenire in modo veritiero, trasparente ed accurato, anche in funzione della redazione del bilancio di esercizio e delle eventuali situazioni finanziarie infrannuali;

- tutte le attività, anche quelle di rilevanza prettamente interna alla società, devono essere compiute nel pieno rispetto della gerarchia funzionale su cui si basa la struttura organizzativa di LS CUBE;
- devono essere rigorosamente rispettate le norme interne e quelle poste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale e della corretta formazione del bilancio d'esercizio;
- deve essere garantito il corretto funzionamento di tutti gli organi e la libera e corretta formazione della volontà sociale, anche attraverso procedure di controllo interno;
- il progetto di bilancio deve essere oggetto di discussione e verifica in sede congiunta da parte del Consiglio di Amministrazione, dell'Organismo di Vigilanza e del revisore contabile;
- devono essere sempre rispettate le disposizioni in tema di formazione e archiviazione della documentazione;
- tutti gli incontri di maggiore rilevanza, inclusi quelli con il revisore contabile, devono essere verbalizzati e documentati;
- nessun ostacolo deve essere frapposto al corretto svolgimento delle operazioni da parte del revisore contabile; in particolare, devono essere garantiti specifici flussi di informazioni tra gli addetti alla gestione contabile, il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza ed il revisore contabile, e deve essere assicurato a quest'ultimo pieno accesso a tutta la documentazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

Con specifico riguardo ai reati di corruzione tra privati, inoltre:

- è fatto espresso ed assoluto divieto di offrire, promettere, corrispondere, ricevere o pretendere, direttamente o indirettamente, denaro, beni di qualunque natura, vantaggi economici o di qualsivoglia altra tipologia, anche di modico valore, non giustificati né previsti dai rapporti contrattuali in essere tra LS CUBE ed il terzo e, comunque, volti ad ottenere il compimento di atti in contrasto con la legge, con le disposizioni del presente Modello e/o con il Codice Etico;
- tutti i pagamenti devono essere effettuati e ricevuti in modo documentato, tracciabile e attraverso i canali ufficiali di cui usualmente si serve LS CUBE;

- gli anticipi ed i rimborsi per le spese eventualmente sostenute (ad esempio in caso di trasferte), così come l'utilizzo della cassa- contanti, devono avvenire solo previa consegna della documentazione giustificativa, che deve essere accuratamente conservata;

e. Misure per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Tutti i Dipendenti ed i Collaboratori di LS CUBE devono tenere condotte trasparenti, rispettose della legge e delle procedure aziendali di organizzazione, di suddivisione dei poteri e di controllo.

Coloro che svolgono le funzioni di selezione del personale o detengono il potere di contrattare ed impegnare la società devono, in fase di selezione e contrattazione, verificare l'affidabilità professionale e l'onorabilità dei potenziali dipendenti, collaboratori e partner commerciali, ed agire sempre in modo obiettivo e trasparente, tale da garantire che ogni decisione trovi obiettiva giustificazione nelle competenze, nelle capacità, nella professionalità e nella economicità dei candidati.

Del pari, devono essere verificate l'affidabilità e l'onorabilità anche dei potenziali clienti, nei confronti dei quali, sia in sede di contrattazione, sia durante lo svolgimento dell'incarico, si deve tenere un comportamento trasparente e conforme alla Legge, ai principi ed ai valori perseguiti da LS CUBE.

Si deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione di eventuali problematiche riscontrate in tali processi, nonché di ogni altra notizia ed informazione che possa essere ritenuta rilevante per garantire il rispetto e la corretta attuazione del Modello e del Codice Etico.

Nei contratti conclusi da LS CUBE deve essere inserita una specifica clausola che faccia riferimento alle disposizioni del Modello e del Codice Etico ed imponga alla controparte la conoscenza e l'adesione ai principi etici e di comportamento negli stessi affermati.

La Società deve assicurare ai propri Dipendenti e Collaboratori un'adeguata informazione in merito alla normativa in materia di antiriciclaggio, all'uopo organizzando appositi incontri formativi.

La Società deve, inoltre, formalizzare e proceduralizzare la gestione dei rapporti con i Dipendenti, i Collaboratori, i partner commerciali ed i clienti, anche con specifico riferimento ai trasferimenti di denaro e/o beni da e verso i predetti soggetti.

E' poi fatto espresso ed inderogabile divieto ai Dipendenti e Collaboratori di LS CUBE di:

- instaurare e intrattenere rapporti di natura commerciale e contrattuale con soggetti (persone fisiche e giuridiche) che tengano comportamenti contrari alla legge e ai principi e alle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;
- utilizzare, nell'esercizio delle proprie funzioni, canali di pagamento diversi da quelli di cui si serve LS CUBE;
- instaurare e intrattenere rapporti di natura commerciale e contrattuale con soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o aventi la propria sede in uno dei Paesi inseriti nelle liste dei paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro e che operino in modo non trasparente e non conforme alle norme circa la tracciabilità dei flussi di denaro, beni e servizi;
- ricevere o effettuare pagamenti da o verso soggetti (persone fisiche e giuridiche) che siano stati condannati o che siano sottoposti a procedimento penale per aver svolto attività di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- ricevere o effettuare pagamenti da o verso soggetti (persone fisiche e giuridiche) diversi rispetto agli intestatari del rapporto commerciale o contrattuale da cui il pagamento stesso trae origine;
- dare corso a pagamenti nei confronti di Collaboratori e/o società non giustificati da idonea nota proforma e/o fattura.

g. Misure per la prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

LS CUBE riconosce e protegge le altrui opere d'ingegno. Per tale ragione nella propria attività di gestione della comunicazione (interne ed esterna) non verranno mai utilizzati, in difetto del preventivo assenso dell'autore, opere audio/video e/o software.

2.4 I Processi e le Attività sensibili di LS CUBE

L'attività di *risk assessment* svolta ha portato alla ricostruzione di **Processi aziendali sensibili** (intesi quali insieme di attività funzionalmente interrelate, nell'ambito dei quali è astrattamente possibile la commissione di taluni reati) e **Attività aziendali sensibili** (che, funzionalmente interrelate, compongono il processo sensibile).

Si tratta di processi e attività nell'ambito dei quali – in linea teorica - possono essere realizzati illeciti al fine di procurare un vantaggio alla società, intendendosi per “vantaggio” non necessariamente un profitto economico ma qualsiasi “risultato utile”.

A titolo di esempio:

- nei delitti di corruzione, la finalità di vantaggio può essere rappresentata dalla volontà di indebito ottenimento di un atto amministrativo (peraltro non necessario: è sufficiente ottenere un interessamento da parte del pubblico funzionario, il c.d. sviamento della funzione amministrativa), o dell'omissione dello stesso da parte del pubblico funzionario; si pensi, in particolare, alla finalità di ottenere la prescrizione delle proprie specialità medicinali o l'aggiudicazione di una gara indetta da un ente del SSN.
- Nei delitti di riciclaggio la finalità di vantaggio è legata alla sostituzione ed occultamento di proventi economici criminosi, che possono reimpiegarsi nell'attività dell'ente;
- nei reati tributari la finalità di vantaggio è quella di ridurre la base imponibile e, quindi, l'importo dell'imposta da versare all'Erario;
- nei delitti colposi – attinenti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – la finalità di vantaggio può essere rappresentata dalla volontà di risparmio di costi necessari al rispetto della normativa settoriale (vantaggio indiretto).

1. Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione

➤ Gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale, locale ed internazionale (Istituzioni, Stati esteri, Regioni, Province, etc.), e Autorità deputate alla regolamentazione e gestione dei settori/mercati di interesse della Società.

❖ Fattispecie di reato: Corruzione e istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; induzione indebita a dare utilità

2. Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con enti pubblici

➤ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, connessi ad attività commerciali, al fine di acquisire informazioni utili all'individuazione di nuove opportunità di business.

❖ Fattispecie di reato: Corruzione e istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; induzione indebita a dare utilità

➤ Gestione dei rapporti con il Cliente/Ente Pubblico committente per la condivisione delle specifiche tecniche del servizio descritte nella richiesta d'offerta o nella lettera di invito a presentare un'offerta.

❖ Fattispecie di reato: Corruzione e istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; induzione indebita a dare utilità

➤ Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle offerte, tecniche ed economiche, relative alla richiesta ricevuta dal Cliente/Ente Pubblico committente, nonché dell'eventuale documentazione amministrativa richiesta.

❖ Fattispecie di reato: Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; frode nelle pubbliche forniture

- Gestione dei rapporti con il Cliente/Ente Pubblico committente per la definizione dell'offerta e per l'integrazione dell'eventuale documentazione amministrativa allegata alla stessa.
- ❖ Fattispecie di reato: Corruzione e istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; induzione indebita a dare utilità

3. Gestione ed esecuzione dei contratti con enti pubblici

- Gestione dei rapporti con i Clienti/Enti Pubblici committenti nell'esecuzione del contratto.
- ❖ *Fattispecie di reato:* Corruzione e istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; induzione indebita a dare utilità; truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; frode nelle pubbliche forniture
- Gestione dei rapporti con i Clienti/Enti Pubblici committenti nella gestione di eventuali reclami.
- ❖ *Fattispecie di reato:* Corruzione e istigazione alla corruzione; truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; frode nelle pubbliche forniture

4. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività caratteristica

- Gestione dei rapporti con Enti/Funzionari Pubblici competenti in occasione della richiesta di concessioni, autorizzazioni e relativi adempimenti, anche in sede di verifiche ed ispezioni.

- ❖ *Fattispecie di reato*: Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; corruzione e istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; induzione indebita a dare utilità

5. Gestione della sicurezza/salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008.
- ❖ *Fattispecie di reato*: Omicidio colposo; lesioni personali colpose (gravi o gravissime)
- Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di sicurezza e in occasione di verifiche ed ispezioni (es. ASL, VV.FF., SPISAL, ISPESL, Ispettorato del Lavoro, etc.).
- ❖ *Fattispecie di reato*: Corruzione e istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; induzione indebita a dare utilità.

6. Gestione del ciclo passivo su beni, servizi e lavori

- Gestione degli Acquisti di beni, servizi e lavori effettuate mediante trattativa privata.
- ❖ *Fattispecie di reato*: Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

7. Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti

- Gestione degli adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli altri enti competenti in materia fiscale, tributaria e ambientale (es. trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, etc.).
- Gestione dei rapporti con funzionari di Enti Pubblici e di Autorità di pubblica sicurezza (ad es. Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.
- ❖ *Fattispecie di reato*: Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; corruzione e istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; induzione indebita a dare utilità
- Gestione di rapporti con soggetti muniti di qualifica pubblicistica relativi alla gestione di beni immobili e beni mobili registrati.
- ❖ *Fattispecie di reato*: Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; corruzione e istigazione alla corruzione
- Rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti nella gestione delle comunicazioni e delle informazioni a esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.
- ❖ *Fattispecie di reato*: Corruzione e istigazione alla corruzione

8. Gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione

➤ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento delle informazioni connesse a Bandi di gara riguardanti finanziamenti a fondo perduto, contributi o erogazioni pubbliche.

❖ *Fattispecie di reato*: Corruzione e istigazione alla corruzione

➤ Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.) e/o della documentazione di rendicontazione.

❖ *Fattispecie di reato*: Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture

➤ Gestione dei rapporti con Enti pubblici nel corso della collaborazione finalizzata alla predisposizione/trasmissione all'Ente erogante di prospetti, relazioni, documenti di integrazione per l'ottenimento dell'erogazione e nella gestione dei finanziamenti.

❖ *Fattispecie di reato*: Corruzione e istigazione alla corruzione

9. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori

➤ Gestione degli adempimenti e dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento; predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette; ottenimento della Certificazione di

Ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio; elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici; esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali procedimenti di mobilità e CIG (Cassa Integrazione Guadagni)

➤ esecuzione delle attività di verifica del rispetto delle norme per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale ed in particolare, nel caso di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi la verifica circa la regolarità del permesso di soggiorno o del relativo rinnovo.

❖ *Fattispecie di reato*: Corruzione e istigazione alla corruzione; truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

➤ Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive.

❖ *Fattispecie di reato*: Corruzione e istigazione alla corruzione; truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

10. Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività

➤ Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte.

- ❖ *Fattispecie di reato*: Corruzione; corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze illecite; induzione indebita a dare utilità; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici e con Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo, in occasione di contenziosi con gli stessi (ad esempio, ASL, AO, AIFA, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ecc).
- ❖ *Fattispecie di reato*: Corruzione e istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; induzione indebita a dare utilità.
- Gestione del contenzioso nei confronti di “controparti societarie”, anche con riguardo a transazioni e nomina di arbitri.
- ❖ Corruzione tra privati

11. Gestione del sistema informativo aziendale

- Gestione della sicurezza logica dei sistemi da eventuali attacchi esterni;
- Gestione della sicurezza fisica dei sistemi;
- Gestione della sicurezza e tracciabilità degli accessi alla rete di personale che opera dall'interno delle strutture aziendali;
- Gestione della sicurezza dei dati sui pc e sui server;
- Gestione delle attività di raccolta e trattamento dei dati personali e di documenti elettronici con valore probatorio;
- Gestione degli acquisti di materiale IT.

- ❖ *Fattispecie di Reato:* Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, Diffusione di apparecchiature/dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- Gestione delle licenze relative a software utilizzati per svolgere le attività caratteristiche della società
- ❖ Abusiva duplicazione, per trarne profitto di programmi per elaboratore

12. Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici. Tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori); Gestione amministrativa e contabile dei cespiti.
- ❖ *Fattispecie di Reato:* False Comunicazioni Sociali; sottrazione/occultamento scritture contabili.
- Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio civilistico.
- ❖ *Fattispecie di Reato:* False comunicazioni sociali

13. Adempimenti societari

- Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Tribunale, CCIAA, l'Ufficio del Registro, etc).
- ❖ *Fattispecie di Reato*: Corruzione e istigazione alla corruzione, Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.
- Tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili e sociali.
- ❖ Sottrazione/occultamento scritture contabili

14. Gestione della Tesoreria e della finanza ordinaria

- Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria.
- ❖ *Fattispecie di Reato*: Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

15. Gestione dei Rapporti con privati in ambito societario

- Gestione dei rapporti con banche/finanziarie
 - Gestione rapporti con enti certificatori
 - Gestione del contenzioso con “controparti societarie”
 - Gestione di “gare private”
- ❖ *Fattispecie di Reato*: Corruzione tra privati; Istigazione alla corruzione tra privati.

16. Gestione degli adempimenti tributari

- Dichiarazioni fiscali imposte dirette e IVA
 - Tenuta libri contabili
 - Fatturazione attiva
- ❖ *Fattispecie di Reato*: dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture per operazioni inesistenti; sottrazione/occultamento libri contabili.

CAPITOLO III – IL CODICE ETICO di LS CUBE e REGOLE di INTERAZIONE con HCP e HCO

3.1 Obiettivi del Codice Etico

Al fine di assicurare ai propri clienti la gestione delle attività di consulenza nel settore del Public Affairs secondo criteri di legalità, trasparenza, correttezza professionale e rispetto della normativa e codici deontologici che regolamentano il settore del Life Sciences, LS CUBE si è dotata di un apposito Codice Etico (di seguito “Codice”) al quale il Dipartimento di Public Affairs (“LPA”) si deve attenere scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

LS CUBE si impegna a promuovere la comunicazione del presente Codice Etico nelle modalità più idonee a tutti i destinatari, nonché ad attuare programmi di formazione specifici, affinché gli stessi possano, nello svolgimento delle rispettive attività professionali e lavorative, uniformare ad esso i propri comportamenti.

Ai neoassunti e nuovi collaboratori dell’LPA viene consegnata copia del Codice Etico all’atto dell’ingresso in LS CUBE.

L’LPA si impegna a svolgere le proprie attività e ottemperare ai propri obblighi seguendo i principi in esso contenuti, anche al fine di non perseguire in alcun modo rapporti con soggetti che non ne condividano le linee generali o siano in aperta violazione delle regole di condotta indicate.

LS CUBE si impegna, inoltre, a mettere a disposizione ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l’interpretazione e l’attuazione delle norme contenute nel Codice Etico.

3.2 Ambito di applicazione

Il Codice Etico guida le condotte ed è quindi vincolante per tutti i soggetti che sono alle dipendenze o collaborano in qualsiasi forma con l'LPA, in maniera diretta e indiretta (di seguito i "Collaboratori").

I Collaboratori sono i Partner, i dipendenti, i consulenti e tutti coloro che, a vario titolo, agiscono in nome o per conto di LS CUBE, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto nell'ambito delle attività dell'LPA.

3.3 Principi su cui si fonda l'attività di Public Affairs

I Principi su cui si fonda l'attività di Public Affairs svolta dal dipartimento LPA sono:

Legalità

Tutti i Collaboratori sono tenuti a rispettare le leggi e le normative vigenti, codice deontologici di settore (i.e. Codice Farmindustria) nonché il Codice Etico e le norme in esso contenute, applicandole nelle proprie attività quotidiane.

Integrità

Nei rapporti con i clienti, fornitori, pubblica amministrazione e altri soggetti con cui dovesse entrare in contatto nello svolgimento delle sue attività professionali, i Collaboratori si impegnano ad agire in modo conforme alle prescrizioni di legge, in maniera trasparente e corretta, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza.

Lealtà

I rapporti con l'esterno e con i Collaboratori devono essere improntati alla massima lealtà, che consiste nell'agire con senso di responsabilità e nell'applicazione di un'attitudine di completa buona fede in ogni attività o decisione.

Trasparenza

Le attività del dipartimento di LPA, nelle relazioni interne e con gli stakeholder, devono garantire a tutti i livelli correttezza e tempestività di informazione, secondo quanto prescritto dalla legge, dalle prassi del settore e a tutela delle aziende clienti.

Riservatezza

Le informazioni ottenute dai Collaboratori nel corso delle attività svolte dal dipartimento LPA sono da ritenersi riservate. In questo contesto, nessuna informazione deve essere divulgata se non nei limiti della necessaria attività di consulenza.

Assenza di conflitto di interessi

Le persone che operano in nome e per conto di LS CUBE assicurano che ogni decisione sia presa nell'interesse dello studio, evitando qualsiasi tipo di conflitto di interesse tra le attività personali e le mansioni professionali.

3.4 Gli stakeholder

Gli stakeholder di LS CUBE con cui il dipartimento di LPA si interfaccia sono costituiti da quei gruppi formati da persone individuali, organizzazioni complesse e comunità che influiscono a vario titolo sulle attività di LS CUBE e ne subiscono gli effetti, direttamente o indirettamente.

Sono stakeholder di LS CUBE i seguenti soggetti:

- Clienti: soggetti che richiedono e usufruiscono delle attività professionali fornite da LS CUBE;
- Soggetti terzi: soggetti con cui l’LPA si relaziona nell’ambito della propria attività di consulenza (e.g. associazioni pazienti, clinici, associazioni civiche, società scientifiche, accademici, rappresentanti politici, etc);
- Fornitori: soggetti che forniscono beni e servizi necessari all’espletamento delle attività di LS CUBE;
- Pubblica Amministrazione: soggetti, di diritto pubblico e privato, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”;
- Comunità: le comunità locali con le quali LS CUBE si relaziona a vario titolo nelle sue attività di consulenza.

3.5 Regole di comportamento

Collaboratori

I Collaboratori sono tenuti ad operare rispettando i principi e le regole stabilite dal Codice Etico, agendo in maniera trasparente e corretta verso gli stakeholder al fine di tutelare la reputazione di LS CUBE, nel rispetto della normativa italiana ed europea e dei codici deontologici applicabili al settore industriale di riferimento.

Conflitto di interessi

I Collaboratori devono assicurare il pieno sostegno alle attività svolte da LS CUBE, senza mai anteporre gli interessi personali a quelli di quest’ultimo. Pertanto, ciascun collaboratore deve evitare qualsiasi coinvolgimento che interferisca, o possa interferire, con la sua capacità di valutare in modo imparziale le decisioni per conto di LS CUBE.

Ogni situazione che possa costituire o determinare, anche solo potenzialmente, un conflitto d’interessi deve essere tempestivamente comunicata ai Partner di LS CUBE, che si confronteranno tempestivamente tra loro per adottare le decisioni del caso.

Trattamento delle informazioni

I Collaboratori devono assicurare veridicità, trasparenza e accuratezza nella produzione e scambio della documentazione e delle informazioni rese note nel corso della propria attività.

I Collaboratori devono garantire la massima riservatezza sulle informazioni strategiche, confidenziali o relative alla proprietà intellettuale di LS CUBE.

LS CUBE assicura ai propri clienti la completa riservatezza delle informazioni ricevute; pertanto i Collaboratori non devono in alcun modo diffondere suddette informazioni all'esterno se non per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle proprie attività o per quanto previsto dalla legge.

Inoltre, LS CUBE si impegna a tutelare la proprietà intellettuale e il diritto d'autore di terzi, e obbliga i Collaboratori a verificare il rispetto della relativa normativa.

LS CUBE tutela i dati personali acquisiti nello svolgimento delle proprie attività relativamente ai Collaboratori e ai terzi.

Tracciabilità e correttezza delle operazioni

Nell'ambito dell'attività di consulenza dell'LPA, le transazioni di natura economica che esse comportano devono essere rendicontate nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Regali e benefici personali

I Collaboratori non possono chiedere, per sé o per altri, anche per interposta persona, regali, denaro o altre utilità, né accettarne, salvo modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività di LS CUBE.

Risorse e strumenti aziendali

I Collaboratori devono operare con diligenza a tutela dei beni aziendali (materiali e immateriali) facendone un uso appropriato e adottando comportamenti che ne impediscano l'uso inopportuno da parte di terzi.

In riferimento ai sistemi informatici e al loro utilizzo, ogni Collaboratore è tenuto a rispettare le normative in vigore e le condizioni dei contratti di licenza a essi applicati. I Collaboratori dovranno astenersi dall'introdurre nel sistema informatico aziendali copie illegali di software.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine di LS CUBE.

Ogni Collaboratore è altresì tenuto a una condotta consona con la propria posizione all'interno di LS CUBE nell'uso dei mezzi digitali e i social media personali. I collaboratori non devono in alcun modo compromettere la reputazione di LS CUBE attraverso l'utilizzo dei social media o compromettere il rapporto di LS CUBE nei confronti dei clienti attuali e potenziali e delle istituzioni pubbliche.

Soggetti terzi

LS CUBE si impegna a stringere relazioni di collaborazione con soggetti terzi di eguale reputazione ed esperienza, strutturando rapporti nel rispetto del presente Codice. Tutti i Collaboratori devono assicurarsi che i soggetti terzi agiscano con rigore professionale oltre che nel rispetto delle normative vigenti e del Codice.

Comportamento e tutela della sicurezza

LS CUBE ritiene necessario che i soggetti terzi mantengano nelle proprie attività un comportamento corretto e conforme alle disposizioni di legge, con particolare attenzione al rispetto delle normative nazionale e europea di settore, nonché ai codici deontologici applicabile al settore industriale nel quale viene prestata l'attività ed in materia di tutela della proprietà intellettuale.

3.6 Pubblica Amministrazione

LS CUBE collabora in maniera proattività con la Pubblica Amministrazione, senza mai violare i principi di legalità, correttezza e trasparenza, al fine di non indurre i soggetti pubblici alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui sono tenuti.

LS CUBE assicura la massima trasparenza nei rapporti istituzionali, in capo ai Partner ed ai Collaboratori. Questi sono obbligati a non avere alcun conflitto di interesse nei confronti delle istituzioni coinvolte.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di Governi, Pubblici Ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti nella misura in cui il loro modico valore non possa in alcun modo compromettere l'integrità e l'indipendenza dei soggetti in parola. In ogni caso tali tipologie di spesa devono essere autorizzate e documentate.

Nell'ambito di una qualsiasi trattativa d'affari o di rapporto con la Pubblica Amministrazione non devono essere tenuti, per nessuna ragione, comportamenti volti a fare conseguire a LS CUBE e/o ai suoi Collaboratori indebiti profitti e/o vantaggi.

3.7 Segnalazioni delle violazioni

I Collaboratori sono tenuti a segnalare - preferibilmente in forma non anonima - qualsiasi violazione del Codice Etico ai Partner di LS CUBE, in modo che possano portare a termine l'attività di controllo.

3.8 Modifiche e aggiornamenti

Qualsiasi modifica o integrazione al presente Codice Etico dovrà essere apportata dal Partner di LS CUBE.

CAPITOLO IV - REGOLE di INTERAZIONE CON GLI OPERATORI SANITARI E LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E DIVULGAZIONE DELLA TRASPARENZA

4.1 SCOPO

Stabilire i principi e i requisiti di LS CUBE per garantire: 1) che le nostre interazioni con **gli operatori sanitari (HCP) e le organizzazioni sanitarie (HCO)** soddisfino i più elevati standard di etica, integrità e trasparenza e rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili; 2) la raccolta, la segnalazione e la divulgazione di determinati pagamenti e altri trasferimenti di valore. Questi principi sono stati progettati per garantire che siano conformi alle leggi e ai codici di settore relativi alla trasparenza delle transazioni finanziarie tra l'industria farmaceutica, **gli operatori sanitari, le organizzazioni sanitarie** e altre terze parti applicabili.

4.2 PORTATA

Nell'ambito di applicazione

Il presente SOP è applicabile a tutti i dipendenti e collaboratori di LS CUBE/LS CUBE S.r.l. Società Tra Avvocati. Si applica anche alle organizzazioni e agli individui non LS CUBE ("Entità non LS CUBE") che lavorano per conto di LS CUBE nella misura in cui sono coinvolti nell'oggetto della presente SOP, a meno che il contratto LS CUBE con l'Entità non LS CUBE non stabilisca diversamente.

In caso di conflitto tra le leggi e i requisiti applicabili, i codici di settore e i documenti procedurali LS CUBE, è necessario seguire i requisiti più restrittivi.

Argomenti applicabili: 1) Interazioni con **operatori sanitari e operatori sanitari**. Ciò include interazioni pianificate e non pianificate, programmi di relatori, **comitati consultivi, work-shop**, incarichi di consulenti, riunioni di lavoro, gruppi di lavoro/focus group. 2) La raccolta, la rendicontazione e la divulgazione di determinati pagamenti e altri trasferimenti di valore a **operatori sanitari e operatori sanitari**.

4.3 PRINCIPI

Principio 1: Scopo dell'interazione e documentazione

LS CUBE interagisce e coinvolge gli operatori sanitari/operatori sanitari fornendo scambi tecnico-scientifici direttamente a LS CUBE o a LS CUBE nell'ambito di progetti o attività di consulenza che LS CUBE fornisce ai propri Clienti. Queste interazioni devono essere condotte con integrità senza compromessi. I trasferimenti di valore non devono essere utilizzati, offerti o comunicati con l'intento di ottenere l'accesso o costruire relazioni con un operatore sanitario o un HCO, né essere collegati a qualsiasi volume di referral o di attività generato, anche come potenziale incentivo o ricompensa per la prescrizione dei prodotti dei clienti di LS CUBE. LS CUBE vieta qualsiasi attività che possa influenzare in modo inappropriato (o sembri influenzare in modo inappropriato) il processo decisionale HCP/HCO sui prodotti dei Clienti di LS CUBE.

Fabbisogno

1. Tutte le interazioni HCP pianificate gestite dai dipendenti di LS CUBE devono essere debitamente documentate in una "cartella di progetto" soft relativa al progetto nell'ambito del quale l'operatore sanitario fornisce servizi di consulenza.

Tutte le interazioni non pianificate con l'operatore sanitario in cui si verifica un trasferimento di valore (inclusa la fornitura di una bevanda o di un pasto soggetto alla nota seguente) devono essere documentate nella cartella del progetto e regolamentate dal contratto che regola il rapporto di consulenza con l'operatore sanitario.

La documentazione per ogni interazione HCP deve includere quanto segue:

- a. Il tipo di interazione
- b. La logica aziendale
- c. L'identità degli operatori sanitari
- d. Qualsiasi notifica di consenso o divulgazione richiesta dalle normative o dai codici del paese (o di altra giurisdizione)
- e. La data e il luogo dell'interazione
- f. Le spese relative all'interazione

Nota: il contatto informale con gli operatori sanitari quando non c'è trasferimento di valore non richiede documentazione.

Il processo relativo ai diversi tipi di interazioni è dettagliato in modo più preciso nei seguenti principi:

2. LS CUBE richiede ai suoi partner commerciali terzi di agire con lo stesso livello di integrità.
3. In caso di domande relative alle leggi o ai regolamenti applicabili, contattare il proprio Partner o il Dipartimento di regolamentazione e conformità.

Principio 2: Coinvolgere gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie per fornire servizi a LS CUBE

LS CUBE si impegna a fornire servizi legittimi a LS CUBE per scopi commerciali in buona fede. La descrizione del/i servizio/i da fornire e il corrispondente compenso devono essere documentati in un accordo scritto tra le parti prima della fornitura di qualsiasi servizio. Tutti i compensi devono essere fissati al valore equo di mercato per i servizi legittimi forniti a LS CUBE.

Fabbisogno

1. Gli operatori sanitari/operatori sanitari devono essere selezionati per il compenso per gli incarichi di servizio sulla base di criteri oggettivi che considerino l'esperienza necessaria per lo scopo commerciale e non devono includere alcun volume di prescrizioni o referenze, ritorno sull'investimento o potenziale business generato; e qualsiasi analisi non deve includere una valutazione di un possibile accesso al mercato, o un cambiamento nelle abitudini di prescrizione o di acquisto o una ricompensa per le prescrizioni passate dei clienti di LS CUBE. I potenziali conflitti di interesse dovrebbero essere esaminati e mitigati prima degli impegni di un operatore sanitario/HCO

2. Eventi e programmi di conferenze

LS CUBE potrà incaricare operatori sanitari di svolgere il ruolo di relatori e/o moderatori di eventi organizzati da LS CUBE esclusivamente su temi di carattere generale tecnico-scientifico sanitario rivolti alle istituzioni, ai cittadini, ai politici.

- a. Quando un operatore sanitario è incaricato da LS CUBE di parlare esternamente, le aspettative di LS CUBE e tutti i requisiti applicabili al contenuto del suo discorso o dei suoi materiali devono essere resi noti all' operatore sanitario.
- b. La formazione dei relatori deve includere una componente legale/normativa/di conformità, nonché, ove consentito, componenti di marchio/prodotto/contenuto, e può essere condotta utilizzando un briefing documentato dei relatori.

3. Comitati consultivi e servizi di consulenza

LS CUBE si avvale di operatori sanitari/operatori sanitari per comitati consultivi o workshop e come consulenti esclusivamente per ottenere una legittima consulenza commerciale o scientifica in merito a malattie, aree terapeutiche o prodotti del Cliente quando tale competenza non può essere ottenuta all'interno di LS CUBE, e non come meccanismo per fornire agli operatori sanitari/operatori sanitari informazioni sui prodotti o promuovere in altro modo i prodotti del Cliente.

- a. I comitati consultivi e gli incarichi di consulenza devono essere condotti solo per ottenere informazioni da parte di operatori sanitari/operatori sanitari per soddisfare una legittima esigenza aziendale dei clienti di LS CUBE e la consulenza deve essere valutata e considerata nel processo decisionale dei clienti di LS CUBE. L'esigenza aziendale e le qualifiche HCP/HCO per soddisfare tale esigenza devono essere documentate e verificate prima che gli inviti a partecipare possano essere inviati.
- b. I comitati consultivi e gli incarichi di consulenza non possono essere utilizzati per presentare i dati o le informazioni del Cliente LS CUBE agli operatori sanitari/operatori sanitari, se non esclusivamente nella misura necessaria per ottenere consulenza in merito a tali informazioni o dati. I

materiali di presentazione utilizzati presso i comitati consultivi, i verbali delle discussioni, i consigli forniti e le decisioni prese di conseguenza devono essere documentati e debitamente conservati.

- c. I comitati consultivi non possono superare il numero minimo di partecipanti HCP/HCO necessari per ottenere la consulenza necessaria. I partecipanti a LS CUBE in un comitato consultivo devono essere ridotti al minimo (in conformità con le normative nazionali) e selezionati in base a una legittima necessità di partecipare, tenendo presente che un numero eccessivo di partecipanti a LS CUBE può creare l'impressione che il comitato consultivo non favorisca uno scambio solido o comunque non sia a favore di un'esigenza legittima.
- d. I giornalisti possono essere invitati a partecipare solo a **comitati consultivi** progettati con lo scopo di fornire consulenza ai clienti di LS CUBE sulle esigenze e sugli obiettivi dei media quando si tratta dell'industria farmaceutica, delle aree terapeutiche per i clienti di LS CUBE o dei prodotti per i clienti di LS CUBE.
- e. I comitati consultivi devono essere tenuti in sedi modeste favorevoli e strutturate per fornire un forum per una solida discussione e consulenza a LS CUBE.

Principio 3: Ospitalità fornita agli operatori sanitari

A sostegno di legittime interazioni commerciali e scientifiche, LS CUBE può, se del caso, fornire viaggi, alloggio, pasti e altre forme di ospitalità ragionevoli e modeste durante le interazioni con gli operatori sanitari/sanitari, a seconda della regolamentazione locale.

Fabbisogno

1. L'ospitalità fornita agli **operatori sanitari** deve essere sempre secondaria e allo scopo di facilitare una legittima interazione commerciale o scientifica, essere **di** natura modesta e in conformità con le norme locali.
2. L'ospitalità non deve essere usata come un tentativo di premiare o influenzare il processo decisionale clinico **di un operatore sanitario**, o di impressionare il **HCP** o ringraziare l'**HCP** per aver fornito introduzioni, approfondimenti o consigli.
3. L'ospitalità non deve mai essere fornita al coniuge, ai figli, ai parenti o a qualsiasi altra persona (diversa da una persona che funge da assistente sanitario personale di un **operatore sanitario** che ha una necessità documentata dal punto di vista medico di tale assistente) che non sia un membro del pubblico di destinazione a pieno titolo.

4. I pasti possono essere forniti solo se:
 - a. Il pasto avviene durante una presentazione informativa o un incontro/discussione di lavoro.
 - b. L'attenzione si concentra sulle informazioni presentate, non sul pasto o sul luogo.
 - c. Il pasto viene servito in un luogo modesto che favorisce la presentazione delle informazioni e fornisce aree appropriate per la riunione, comprese aree private o sale per gruppi più numerosi.
5. Le interazioni che prevedono viaggi e pernottamenti modesti devono essere conformi alle Linee Guida di Farminindustria.

Principio 4: Regali

Per evitare di essere percepiti come influenzanti il loro comportamento prescrittivo, LS CUBE non fornisce Regali agli operatori sanitari/operatori sanitari, indipendentemente dal valore.

Fabbisogno

1. I regali agli operatori sanitari/operatori sanitari (compresi gli espedienti) sono severamente vietati. Gli elementi che beneficiano direttamente gli operatori sanitari/HCO possono essere percepiti come influenzanti il loro comportamento prescrittivo.
2. Secondo la normativa locale, i seguenti articoli sono consentiti in quanto non sono regali :
 - a. Durante le riunioni di LS CUBE possono essere forniti oggetti di utilità, come penne o blocchi per appunti di basso valore che non contengano il marchio o i nomi CLients specifici del prodotto o di LS CUBE.

Principio 5: Informativa sulla trasparenza

LS CUBE si impegna a garantire che la raccolta, la rendicontazione e/o la divulgazione dei pagamenti e degli altri trasferimenti di valore effettuati agli operatori sanitari/le organizzazioni sanitarie siano accurate, complete e conformi alle leggi, ai regolamenti e ai codici di settore.

Fabbisogno

Nota: i seguenti requisiti sono applicabili anche alle organizzazioni non HCP/non HCO i cui dati devono essere pubblicati in conformità con le leggi locali sulla trasparenza.

Tutti i dati relativi agli accordi, ai pagamenti e ai trasferimenti di valore effettuati agli operatori sanitari/operatori sanitari e soggetti alle leggi, ai regolamenti o ai codici di settore locali in materia di trasparenza (ad es. Legge sulla trasparenza in Francia, Sunshine Act in Belgio...) devono essere raccolti dal Partner incaricato a comunicare ai Clienti nel rispetto di queste ultime istruzioni concordate nell'ambito del contratto.

* * *



DEFINIZIONI

Termine definito	Definizione
Comitato consultivo/ Officina	Una riunione di professionisti tenuta da LS CUBE per conto dei Clienti per ottenere la consulenza di esperti su argomenti specifici in cui tale consulenza di esperti non può essere ottenuta all'interno di LS CUBE.
Clienti	Aziende farmaceutiche con le quali LS CUBE ha in essere un accordo di consulenza.
Paese di licenza	Il paese o i paesi in cui un operatore sanitario è in possesso di una licenza o di un'autorizzazione per esercitare la professione medica. Se LS CUBE è a conoscenza del fatto che un operatore sanitario è in possesso di licenze o autorizzazioni per esercitare la professione medica in più di un paese, i requisiti di tutti questi paesi devono essere considerato.
Valore equo di mercato	Un tasso di compensazione equo utilizzato per rimborsare gli operatori sanitari per il tempo trascorso durante la fornitura di servizi a LS CUBE. Il tasso di compensazione è definito in conformità con la Tabella A e la procedura di conformità del Cliente.

Regalo	Qualsiasi oggetto o cosa di valore fornita a un operatore sanitario (comprese bevande e prodotti alimentari che non fanno parte di rinfreschi o pasti forniti in concomitanza con una riunione e soggetti a limiti per i pasti), fiori, contanti o equivalenti in contanti (tranne che come pagamento per servizi forniti in buona fede o sovvenzioni o sponsorizzazioni approvate; o come rimborso per spese documentate associate a tali attività), mance, intrattenimento (inclusi eventi sportivi), espedienti o articoli di promemoria (come penne, matite, taccuini, portabadge, borse o altri articoli a marchio del prodotto o di LS CUBE del Cliente), inclusi gli articoli tradizionalmente regalati per festività o eventi personali.
Organizzazione sanitaria (HCO)	Qualsiasi organizzazione che impiega uno o più operatori sanitari allo scopo di diagnosticare o curare i pazienti; o società scientifiche/accademiche o altre organizzazioni le cui attività comprendono: <ul style="list-style-type: none"> • Fornire un trattamento diretto ai pazienti • Acquistare o fungere da intermediario per l'acquisto o la consegna di prodotti farmaceutici; o • Stabilire o sostenere protocolli terapeutici definiti
Operatore sanitario (HCP)	Qualsiasi persona che abbia l'autorità di prescrivere o che sia altrimenti in grado di influenzare o raccomandare la prescrizione, l'acquisto o l'uso dei medicinali dei Clienti LS CUBE. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, medici, infermieri, farmacisti, assistenti farmacisti, pagatori...
Interazione con gli operatori sanitari (interazione con gli operatori sanitari o con gli operatori sanitari)	Qualsiasi contatto con un operatore sanitario o un HCO allo scopo di trasmettere informazioni sui prodotti o sulle ricerche dei clienti di LS CUBE, o per ottenere consigli o informazioni da specialisti o esperti nel loro campo. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la descrizione dettagliata di chiamate, riunioni di opportunità, riunioni di relatori, sessioni di poster o congressi.

<p>Ospitalità modesta (alloggio, pasto o luogo)</p>	<p>Pasti, alloggi o luoghi di incontro che non siano stravaganti, impressionanti o comunque memorabili e che quindi favoriscano la discussione d'affari o lo scambio scientifico. L'intrattenimento in qualsiasi forma è severamente vietato in quanto non è Modesta Ospitalità o favorevole a discussioni d'affari o scambi scientifici.</p> <p>In generale, LS CUBE interpreta gli alloggi modesti come quelli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non si trovano in strutture a 5 stelle o simili in stile lussuoso; • Non si trovano in resort o in strutture turistiche (ad es. parchi di divertimento, casinò, ippodromi, baite sciistiche, ecc.) a meno che l'attrazione turistica non sia altamente stagionale (ad es. rifugi sciistici) e l'evento si svolga in bassa stagione; • Non sono siti artisticamente, culturalmente o storicamente significativi; • Si trovano in camere standard (ad esempio, non in suite o attici); I pasti modesti sono quelli che: <ul style="list-style-type: none"> • Sono conformi ai tappi e alle linee guida di Farminindustria; • Non utilizzare ristoranti di destinazione o a tema, compresi i ristoranti costosi associati a chef famosi, in cui l'associazione degli chef fa sembrare il locale a scopo di intrattenimento; e • Mantieni un consumo di alcol ragionevole. Il consumo ragionevole di alcol varia in base all'area geografica e alla cultura, ma dovrebbe sempre essere a una soglia inferiore a quella che causerebbe danni durante la guida di un veicolo a motore. <p>Quando si valuta una sede per un incontro di lavoro in cui non verranno forniti pasti o alloggio, è necessario utilizzare i criteri di selezione per l'alloggio modesto.</p>
<p>Precettoria</p>	<p>Utilizzo di un esperto praticante presso un'istituzione o un'organizzazione per fornire una formazione approfondita a breve termine incentrata principalmente sulle competenze cliniche pratiche di un piccolo gruppo di operatori sanitari o dei dipendenti dei clienti LS CUBE nella diagnosi o nel trattamento di una malattia senza concentrarsi su alcun prodotto specifico.</p>

GRAFICO A

Livello FMV	Criteri (in base alla descrizione che segue, è necessario selezionare il livello più appropriato, anche se NON tutti i requisiti sono soddisfatti)	Tariffa oraria e giornaliera massima in € *
Medico specialista – livello internazionale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esperienze cliniche significative 2. Pubblicazioni regolari (10 o più pubblicazioni in un periodo di 5 anni su riviste ad alto impact factor) 3. Membro di commissioni internazionali per la definizione di linee guida 4. Riconosciuto come leader internazionale da colleghi e comitati 5. Fornisce consulenza alle autorità locali in materia di politiche sanitarie 6. Sono inclusi i pagatori internazionali, identificati come: 7. -Professore <p>- già membro delle commissioni nazionali AIFA, Agenas, Ministero della Salute,</p> <p>- autore di articoli scientifici o relazioni di conferenze su questioni relative ai prezzi e all'accesso a Livello internazionale</p>	250/1850 Tariffa oraria/giornaliera massima
Medico specialista – livello nazionale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generalmente ha 5-15 anni di esperienza clinica 2. Ha all'attivo 5-10 pubblicazioni negli ultimi 5 anni 3. Ha partecipato ad almeno 5 AdB negli ultimi 5 anni 4. È considerato uno specialista o un esperto nel suo campo e possiede un'influenza a livello nazionale o multinazionale 5. Generalmente sono professori (o in ospedali o università pubbliche o private) 6. Comprende i pagatori a livello nazionale, identificati come - Professore 	220/1650 Tariffa oraria/giornaliera massima

	<ul style="list-style-type: none"> - membro delle commissioni nazionali AIFA, Agenas, Ministero della Salute (vedi conflitto di interessi), - autore di articoli scientifici o relazioni di convegni su questioni relative ai prezzi e all'accesso a livello nazionale 	
Medico specialista – livello locale o regionale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Specialista con esperienza clinica fino a 5 anni 2. Può avere riconoscimenti a livello locale o regionale 3. Possono già avere pubblicazioni o aver partecipato a studi clinici 4. Include generalisti (ad es. medici generici, infermieri) 5. Include farmacisti + pagatori locali/regionali identificati come <ul style="list-style-type: none"> - Direttore del Dipartimento di Farmacia Ospedaliera \ Territoriale di un ospedale di rilevanza regionale \ nazionale, - Farmacista ospedaliero già membro di commissioni regionali, autore di articoli scientifici e relazioni di convegni su questioni di pricing e di accesso a livello locale 	155/1160 Tariffa oraria/giornaliera massima
Rappresentante dell'Associazione dei Pazienti	Da valutare caso per caso	75/525 Tariffa oraria/giornaliera massima
Nota ARM HCP	Da valutare caso per caso	75/525 Tariffa oraria/giornaliera massima

Il Codice Etico deve essere richiamato nei contratti stipulati con terze parti.

Il testo della clausola contrattuale è il seguente:

LS CUBE, nello svolgimento della propria attività, si riferisce ai principi, alle disposizioni e ai divieti contenuti nel proprio Modello organizzativo e nel Codice Etico e di Condotta in esso integrato. La violazione di tali principi, disposizioni e divieti da parte di [controparte contrattuale] potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto, oltre ogni ulteriore danno.

L'OdV verifica l'inserimento di tale clausola nei contratti stipulati.

CAPITOLO V - L'ORGANISMO di VIGILANZA

Il D.Lgs. 231 prevede l'istituzione di un **organo di controllo interno all'ente**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

5.1 I requisiti soggettivi dell'Organismo di vigilanza

- a) L'OdV (se monocratico) o i suoi membri (se collegiale) non possono ricoprire cariche operative o svolgere funzioni gestionali nell'ambito della Società; può essere fatta eccezione a tale regola solo se la composizione collegiale è in prevalenza esterna.
- b) L'OdV o i suoi membri non sono subordinati gerarchicamente ad alcun soggetto apicale ex D.Lgs. 231, rispondendo esclusivamente e direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- c) L'OdV o i suoi membri non devono avere rapporti di parentela con i soggetti apicali ex D.Lgs. 231;
- d) L'OdV o i suoi membri non devono intrattenere rapporti patrimoniali con la Società o con i soggetti apicali ex D.Lgs. 231 (oltre alla retribuzione/compenso che percepiscono dalla stessa);
- e) L'OdV o i suoi membri non devono comunque avere interessi in conflitto con la Società;
- f) L'OdV o i suoi membri non devono aver subito condanne – ancorchè non definitive o emesse ai sensi dell'art 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) - per i reati richiamati dal D.Lgs. 231;
- g) L'OdV o i suoi membri devono avere specifiche competenze professionali in materia ispettiva, consulenziale e giuridica sui contenuti posti dal D.Lgs. 231.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, l'OdV dichiara per iscritto e sotto la propria responsabilità, al Consiglio di Amministrazione, l'insussistenza delle cause di incompatibilità sopra indicate.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la stessa durata del Consiglio.

L'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione.

La revoca può essere disposta **soltanto per giusta causa**, da intendersi quale:

- sopravvenuta sussistenza di una delle cause di incompatibilità sopra elencate;
- grave negligenza nell'esercizio delle funzioni.

L'OdV decade automaticamente dalla carica se, in costanza di rapporto, viene ad esistere una delle cause di incompatibilità sopra elencate.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina, senza indugio, di altro OdV (o di taluno dei suoi membri) nelle ipotesi di impossibilità sopravvenuta di funzionamento dello stesso per morte, impedimento permanente, dimissioni dalla carica o decadenza dalla carica.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi formalmente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento con un apposito Regolamento, che viene successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

5.2 Identificazione e supporto operativo

Sulla base di quanto sopra esposto, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di LS CUBE, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un **Organismo monocratico esterno**.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV verrà assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate, fra il personale della Società.

L'OdV potrà servirsi, ove necessario, dell'assistenza di consulenti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV una congrua dotazione finanziaria annuale per l'efficace e costante svolgimento dei suoi compiti.

5.3 Funzioni e poteri

L' OdV svolge le seguenti funzioni:

- controlla, di concerto con le competenti funzioni aziendali, che le misure organizzative, gestionali e di controllo (con particolare riguardo alle procedure aziendali applicabili alle attività a rischio-reato), previste nel (o richiamate dal) Modello, siano effettivamente attuate;
- conduce ricognizioni periodiche dei processi aziendali, al fine di avere a disposizione una mappatura aggiornata delle attività a rischio;
- effettua verifiche periodiche su determinate operazioni o atti specifici nelle attività a rischio, ferma restando la possibilità di controlli a sorpresa;
- cura la formazione del personale in relazione al contenuto del Modello;
- controlla i rapporti con soggetti terzi in relazione alle finalità del Modello;
- raccoglie e conserva le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, che pervengono da altri organi o funzioni aziendali: il relativo archivio, cartaceo o informatico, è accessibile al solo OdV;
- raccoglie e conserva le segnalazioni di illeciti o di eventuali violazioni del Modello (c.d. **whistleblowing**: cfr. par. 4.5): il relativo archivio informatico o cartaceo è accessibile ai soli membri dell'OdV;
- si coordina con le altre funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti per garantire un presidio adeguato dei processi stessi;
- concorda periodici flussi informativi con la Società di revisione al fine di effettuare una vigilanza efficace sul rispetto della normativa applicabile e sulla effettiva attuazione del Modello; **in ogni caso tali organi di controllo devono riunirsi almeno una volta l'anno** - prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio - per lo scambio di ogni informazione ritenuta utile e rilevante ai fini dell'attuazione del Modello e del sistema di controllo interno della società;
- conduce indagini interne in seguito a segnalazioni di illeciti o di eventuali violazioni del presente Modello; se ritiene di non procedere all'approfondimento di una segnalazione, deve redigere motivata relazione, da tenere agli atti;

- all'esito della fase istruttoria del procedimento disciplinare, può formulare – se richiesto dalle competenti Funzioni aziendali - pareri non vincolanti sulla tipologia e sull'entità della sanzione.

Tutto il personale della Società è tenuto a collaborare con l'OdV nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

L'OdV, le persone designate a suo supporto e quelle con le quali l'OdV collabora formalmente per l'approfondimento di condotte potenzialmente tenute in violazione del Modello, sono obbligati a non rivelare all'esterno alcuna informazione che abbiano appreso nell'esercizio delle proprie funzioni.

5.4 Il flusso informativo verso l'Organismo di vigilanza

Le seguenti informazioni inerenti l'attività della Società sono utili ai fini del proficuo svolgimento delle funzioni di controllo dell'OdV:

- a. approvvigionamento di beni e incarichi di consulenza (nominativo, importo, oggetto e durata del contratto, Funzione aziendale richiedente);
- b. liberalità, contributi, sponsorizzazioni e omaggi nonché delle spese di rappresentanza (motivazione, beneficiario, importo, data del versamento);
- c. contributi e finanziamenti pubblici richiesti/ottenuti (finalità, ente erogatore, importo, periodo);
- d. contenziosi attivi e passivi;
- e. ispezioni o verifiche da parte di soggetti pubblici;
- f. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o direttamente dall'autorità giudiziaria, dai quali si evinca che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente LS CUBE;
- g. richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231;

- h. procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello; provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; applicazione di sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- i. rapporti predisposti dalle funzioni/organi di controllo nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello e delle procedure;
- j. infortuni sul luogo di lavoro; rilievi emersi a seguito di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'OdV provvede ad individuare il contenuto dettagliato dei report informativi e la relativa tempistica di concerto con le Direzioni e Funzioni aziendali.

All'OdV devono essere comunicate le disposizioni organizzative che possano comportare modifiche nella funzionalità e nell'articolazione del Modello (ad esempio: variazioni della struttura organizzativa, modifiche della governance e modifiche delle linee di business).

All'OdV deve essere comunicata la lista delle nuove emissioni e/o aggiornamenti delle disposizioni aziendali (procedure, istruzioni, specifiche, moduli ecc.) relative alle Aree a rischio indicate nel Modello

5.5 La segnalazione di potenziali illeciti o violazioni del Modello organizzativo

I destinatari del presente Modello possono segnalare direttamente all'OdV:

- la commissione o tentata commissione di illeciti richiamati dal D.Lgs. 231;
- la violazione delle disposizioni del Modello;
- la violazione delle disposizioni del Codice etico e di condotta

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Si ricorda che tra i destinatari rientrano anche i soggetti in rapporto contrattuale con la Società, che gestiscono attività a rischio.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La segnalazione deve essere effettuata esclusivamente in forma scritta ai seguenti indirizzi:

- Organismo di Vigilanza, c/o LS CUBE

- e-mail: odv@lscube.it

La corrispondenza indirizzata all'Organismo di vigilanza non è visionata in alcun caso da soggetti diversi rispetto al destinatario.

Tali canali e il loro utilizzo da parte dell'OdV garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Sulle segnalazioni ricevute, l'OdV mantiene il più stretto riserbo, ferma restando ogni necessità di approfondimento istruttorio.

L'OdV prende in considerazione anche le segnalazioni anonime se rispettose dei dettami contenutistici e dei canali previsti.

Se la segnalazione viene ritenuta manifestamente infondata, l'OdV, con motivazione scritta, ne dispone l'archiviazione.

Se la segnalazione viene ritenuta non manifestamente infondata, l'OdV procede, nell'ambito delle proprie competenze e dei propri poteri, all'approfondimento dei suoi contenuti.

All'esito dell'istruttoria, l'OdV, se ritiene ragionevolmente accertata la violazione segnalata o se la stessa appare meritevole di ulteriore approfondimento, effettua apposito report al Consiglio di Amministrazione per ogni conseguente determinazione, anche ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio aziendale

La Società, con l'approvazione del presente Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, si impegna a non effettuare alcuna misura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti del soggetto segnalante ai sensi del presente paragrafo.

La Società si riserva altresì di tutelarsi nelle competenti sedi nei confronti delle segnalazioni calunniose o diffamatorie.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni dell'OdV potranno essere indirizzate al Consiglio di amministrazione, affinché questo svolga le indagini del caso.²³

Va infine ricordato che, secondo la normativa vigente, il perseguimento dell'interesse all'integrità della società, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce **giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto** di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile²⁴.

Tale disposizione è valida solo se le notizie e i documenti riservati siano comunicati all'OdV con modalità non eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, mediante il canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

5.6 Il reporting dell'Organismo di vigilanza verso gli Organi societari

L'OdV predispone, con cadenza annuale, una relazione informativa in ordine alle attività di verifica e controllo compiute, da inviare al Consiglio di Amministrazione.

²³ L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, sia che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo; sono altresì nulli il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

²⁴ Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

CAPITOLO VI – SISTEMA di COMUNICAZIONE e FORMAZIONE del PERSONALE

6.1 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale

LS CUBE, definisce annualmente un **piano di comunicazione e formazione** finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello adottato.

Il piano è gestito dalle competenti strutture aziendali di concerto con l'Organismo di Vigilanza ed è articolato come segue.

Per ciò che concerne la **comunicazione**, le azioni previste sono:

- distribuzione di una copia del Modello a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione;
- lettera a tutto il personale sui contenuti del decreto, del Modello, sull'istituzione dell'OdV e sulle modalità per contattarlo.

La **formazione** di tutto il personale e viene articolata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera.

L'OdV ha cura che venga garantita una specifica attività informativa e formativa in occasione di eventuali modifiche della normativa vigente con impatto sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione all'attività della Società.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria e la eventuale assenza ingiustificata alle sessioni formative integra una violazione disciplinare.

La partecipazione ai momenti formativi aziendali è documentata attraverso l'apposizione della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dei nominativi dei presenti.

L'OdV fornisce i dettagli dell'attività formativa al Consiglio di Amministrazione nell'ambito della prevista relazione annuale.

6.2 Informazione nei confronti di Consulenti esterni e Partner

I Consulenti esterni ed i Partner commerciali di LS CUBE devono essere informati dell'esistenza e del contenuto del presente Modello, del Codice etico e di condotta che ne costituisce parte integrante e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme a quanto previsto dal Decreto.

CAPITOLO VII – SISTEMA SANZIONATORIO e DISCIPLINARE

Secondo l'art 6 del D.Lgs. 231 il Modello organizzativo deve prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso.

Tale sistema disciplinare deve contenere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

7.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle disposizioni del Modello, delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel Modello stesso costituiscono illeciti disciplinari.

Risultano pertanto applicabili le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Studi Professionali - CONSILP

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

7.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure aziendali previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile ai Dirigenti.

Le suddette infrazioni verranno accertate, e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati, secondo quanto previsto nel CCNL e nelle procedure aziendali, con il parere non vincolante dell'Organismo di Vigilanza.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione – con l'astensione dei soggetti coinvolti - procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, e ove possibile, i provvedimenti opportuni previsti dalla normativa vigente.

Se il Consiglio di Amministrazione è impossibilitato a deliberare, il Collegio Sindacale assume le iniziative consentite dalla normativa vigente.

7.4 Misure nei confronti di Consulenti esterni e Partner

Nei contratti e negli accordi con Partner commerciali e Consulenti esterni devono essere previste specifiche clausole che prevedano, in caso di comportamenti posti in essere dai Consulenti esterni o dai Partner in contrasto con le disposizioni del Modello, del Codice etico e tali da comportare il rischio di instaurazione di un procedimento penale a carico della Società, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Il testo della clausola contrattuale è il seguente:

LS CUBE, nello svolgimento della propria attività, si riferisce ai principi, alle disposizioni e ai divieti contenuti nel Modello organizzativo e nel Codice Etico adottati. Il Codice etico è pubblicato sul sito internet della STA.

La violazione di tali principi, disposizioni e divieti da parte di [controparte contrattuale] potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto, oltre ogni ulteriore danno.